



Comune di Pioltello

Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con atto C.C n. del

Indice

ART. 1 Oggetto

ART. 2 Soggetto passivo

ART. 3 Determinazione delle aliquote

ART. 4 Abitazione principale

ART. 5 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

ART. 6 Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

ART. 7 Esenzioni

ART. 8 Versamenti

ART. 9 Attività di controllo ed interessi moratori

ART. 10 Rimborsi e compensazione

ART. 11 Attività di recupero

ART. 12 Incentivi per l'attività di controllo

ART. 13 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

ART. 14 Riscossione coattiva

ART. 15 Ravvedimento operoso

ART. 16 Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22.12.2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23.
2. Per ciò che non è previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del D. L. n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; la normativa contenuta negli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. Le disposizioni del presente regolamento in contrasto con la normativa istitutiva dell'imposta municipale propria e successive modifiche si intendono tacitamente abrogate.

Art. 2 –Soggetto passivo

1. Soggetti passivi sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 3 - Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro i termini previsti per legge.

Art. 4 - Abitazione principale

1. Per abitazione principale con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni relative, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. L'aliquota ridotta è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suddette, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità immobiliare ad uso abitativo.
3. Qualora il contribuente possieda più di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, la pertinenza dell'abitazione principale viene individuata secondo il seguente criterio:
 - l'immobile con il valore della rendita catastale superiore;
4. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione.

Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con apposita deliberazione la Giunta Comunale, da adottarsi entro il 30 aprile, su proposta dell'Ufficio Tecnico, determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

Art. 6 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili

possono essere assoggettate all'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 7 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria tutti gli immobili posseduti dal Comune sul proprio territorio.

Art. 8 – Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
2. Ai fini del calcolo dell'imposta, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene stipulato dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente, se invece viene stipulato dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
3. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se eseguiti da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e l'unità immobiliare di riferimento, e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. I versamenti comunque devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 9 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente versamento contenenti la liquidazione dell'imposta possono essere notificati anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento.
3. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale oltre le sanzioni previste dalla normativa di riferimento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati e notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Art. 10 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale nella misura stabilita dalla legge. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di

- presentazione dell'istanza.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad € 12,00.

Art. 11 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 12 - Incentivi per l'attività di controllo

1. In relazione al disposto dell'art. 59, c. 1, l. p), del D.Lgs n. 446/97, è istituito il fondo incentivante, con la determinazione annuale da parte della Giunta Comunale, di una misura percentuale delle maggiori somme riscosse per accertamenti e liquidazione dell'imposta municipale propria ivi comprese le sanzioni e gli interessi, da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.
2. Nel fondo medesimo vengono imputati gli oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso adeguatamente motivate, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento.
1. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
3. La rateizzazione viene graduata in un numero di rate in relazione all'entità dell'importo del debito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 14 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n. 639/1910 e s.m.i., a seconda della normativa vigente nel tempo.

Art. 15 – Ravvedimento operoso

1. Il pagamento dell'imposta effettuato oltre la scadenza del termine previsto dalla normativa deve essere effettuato applicando gli interessi a titolo di penale previsti dalla legge per i tributi erariali.

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012